



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



Cap.: 66020

Tel.:0872/60121

Fax:0872/62024

7

Web: www.comuneroccasangiovanni.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: protocollo@comuneroccasangiovanni.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 46

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 DEL 08-10-2025

Ufficio: SINDACO

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LGS 267/2000 PER EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA A CARATTERE ESCLUSIVAMENTE LOCALE RELATIVA ALL'ACQUA POTABILE NEL CENTRO DEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di ottobre,

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Azienda Sanitaria Locale n. 02 Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, trasmessa a mezzo Pec in data 07.10.2025, alle ore 15:20, ed acquisita al prot. comunale n. 9002 del 08.10.2025, con la quale:

- si comunicava che, a seguito delle analisi effettuate dall'ARPA Abruzzo su campione di acqua destinata al consumo umano prelevato in data 06.10.2025 su F.P. Piazza degli Eroi (più precisamente collocato nell'adiacente Piazzetta dell'Emigrante), è risultato essere non conforme agli standard di qualità prescritti dal D.Lgs. n. 18/2023 e s.m.i.;
- si chiedeva di adottare a scopo cautelativo, a tutela della salute pubblica, un'ordinanza che vieti ogni forma di utilizzo come acqua potabile nonché l'utilizzo dell'acqua per scopi alimentari, in tutte le zone alimentate dalla rete idrica interessata dall'inquinamento batteriologico in questione e che nelle more di cui al punto precedente, anche per il tramite dell'Ente Gestore, miri ad adottare ed efficacemente attuare tutte le misure di fornitura equivalenti ed alternative di acqua potabile – all'uopo già autorizzate/registrate – a tutte le utenze e/o attività, pubbliche o private, presenti nella/e zona/e interessata/e dalla rete idrica in questione.

CONSIDERATO che occorre adottare apposita ordinanza per quanto sopra esposto, interessante tutto il Centro abitato del Comune di Rocca San Giovanni, e più precisamente:

- Via Mazzini (dall'altezza del cavalcavia autostradale A14 in direzione del Centro Abitato);
- Via Mortellete;

- Via Ettore Croce;
- Piazza degli Eroi;
- Corso Garibaldi e tutti i relativi vicoli del Centro Storico;
- Via Cesare Battisti;
- Via Nazario Sauro;

CONSIDERATO che ASL e ARPA Abruzzo, effettueranno i controlli del caso a seguito dei campionamenti che verranno effettuati nel più breve tempo possibile le cui risultanze verranno tempestivamente trasmesse a questo Ente;

PRECISATO che la situazione creatasi presenta sia il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari predisposti dall'ordinamento, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi, sia quello dell'urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile;

ATTESO dunque che sussistono i presupposti per adottare un'ordinanza contingibile e urgente, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica, garantendo così l'interesse pubblico primario, con la minor compressione possibile di quello privato;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dispone che: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*;

RITENUTO, alla luce di tutto ciò, necessario ordinare, in via cautelare, alla popolazione residente nei pressi delle zone sopra indicate, il divieto di ogni forma di utilizzo dell'acqua come acqua potabile nonché per scopi alimentari;

VISTO lo Statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- alla popolazione residente nel centro abitato del Comune di Rocca San Giovanni, e più precisamente: Via Mazzini (dall'altezza del cavalcavia autostradale A14 in direzione del Centro Abitato), Via Mortellete, Via Ettore Croce, Piazza degli Eroi, Corso Garibaldi e tutti i relativi vicoli del Centro Storico, Via Cesare Battisti, Via Nazario Sauro, di non utilizzare l'acqua potabile ad uso domestico nonché per scopi alimentari, in via cautelativa, per presenza di Enterococchi intestinali in misura superiore al limite

massimo, risultanti dalle analisi dell'ARPA Abruzzo citate in premessa, sino a revoca della presente ordinanza;

- alla SASI S.p.A., gestore del Servizio Idrico Integrato, di adottare ed efficacemente attuare tutte le misure di fornitura equivalenti ed alternative di acqua potabile – all'uopo già autorizzate/registrate – a tutte le utenze e/o attività, pubbliche o private, presenti nelle zone interessate dalla rete idrica in questione.

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile; La Polizia Locale è incaricata di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto;

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente Ordinanza sia comunicata:
- alla Prefettura di Chieti;
- alla Questura di Chieti;
- alle Forze dell'Ordine;
- alla SASI S.p.A.;
- all'ARPA Abruzzo;
- alla Asl 02 Lanciano-Vasto Chieti, Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- che la presente ordinanza sia affissa sul punto di prelievo oggetto di non conformità.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

IL SINDACO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Dott. CARAVAGGIO FABIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-10-2025 al 23-10-2025

Li 08-10-2025

IL MESSO COMUNALE

Caravaggio Devid